



REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
SMALTIMENTO
RIFIUTI
(TARSU)

*Approvato con deliberazione consiliare
N° 18 del 29 Marzo 2007*



CAPO I – NORME GENERALI

ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507¹ e successive modificazioni, con l'osservanza dei criteri di cui al presente regolamento.

ART.2 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) *la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;*
 - b) *la classificazione dei locali ed aree tassabili con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;*
 - c) *l'esercizio delle scelte lasciate a discrezionalità dell'ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed individuazione delle fattispecie agevolative .*

ART.3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato in conformità agli artt. 59 e 68 del D. Lgs. N. 507/93² e successive modificazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART.4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuato in base al citato D. Lgs. 507/93.
2. In particolare, la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali, o dal gestore di attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

ART.5 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA

1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa, sono determinate con deliberazione del competente organo comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio smaltimento dei rifiuti

¹ Ad oggetto "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 19092, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°108 del 09.12.1993.

² Tali articoli indicano la materia da regolamentare, i limiti alla potestà regolamentare del comune ed alcune norme, quali l'obbligatorietà del conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, il limite massimo tariffario per le zone non servite, la facoltà data al contribuente di richiedere un rimborso nel caso di mancato svolgimento del servizio.



solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2, 3 e 3/bis³, e art. 67, comma 3⁴, del D. Lgs. 507 e successive modificazioni.

ART.6 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE.

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata prevista per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. Il Comune può, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, determinare i coefficienti di produttività quali-quantitativa di cui al comma precedente. Nel suddetto termine, l'organo competente determina le nuove tariffe, derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria individuata in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.
4. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. Per quanto riguarda la superficie complessiva tassabile, le frazioni di metro quadro fino a 0,50 non si considerano, quelle superiori sono arrotondate per eccesso al metro quadrato.
5. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale.⁵

ART.7 - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti, dall'art. 59 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni⁶.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
3. Per le utenze produttive, la separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e quindi la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e

³ Tali articoli stabiliscono che il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50%, né superiore al costo del servizio. Tale costo comprende tutti gli oneri, diretti ed indiretti; le quote di ammortamento di mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti; le quote di ammortamento di impianti ed attrezzature con i coefficienti stabiliti dalla legge. Da tale costo vanno dedotte per quota percentuale le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente.

⁴ Tale articolo prevede che le eventuali riduzioni ed esenzioni concesse siano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura venga assicurata dai proventi della tassa stessa.

⁵ Misura minima prevista dall'art.1, comma 340, della Legge 30.12.2004, n°311.

⁶ Si riportano sinteticamente i contenuti dell'articolo: al comma 1 viene stabilito che il Comune definisca i limiti della zona di raccolta obbligatoria, l'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio; il comma 2 concede al Comune la facoltà di estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrale e stabilisce che, per le zone in cui la raccolta non è effettuata, la tassa sia dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa; al comma 3 si stabilisce l'obbligo degli occupanti di abitazioni site fuori dall'area di raccolta di conferire ugualmente i rifiuti nei contenitori appositi; ai commi 4-5-6 si stabilisce che l'eventuale non attivazione del servizio, la violazione delle prescrizioni di legge, l'effettuazione saltuaria o stagionale del servizio o il suo mancato svolgimento, ove provochi una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, siano causa di riduzione tariffaria ovvero di rimborso.



le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio della propria attività.

4. La tassa è dovuta in misura ridotta per gli insediamenti il cui accesso sulla pubblica via (strade statali, provinciali, comunali, vicinali), è situato ad una distanza di:
- fra 1.000 e 1.500 metri dal più vicino contenitore = 40 % della tariffa applicabile
 - fra 1.501 e 2.000 metri dal più vicino contenitore = 30 % della tariffa applicabile
 - oltre 2.000 metri dal più vicino contenitore = 20 % della tariffa applicabile



CAPO II – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.

ART.8 - CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree, determinate con omogenea potenzialità di rifiuto, sono classificati come segue:

<i>Categorie</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Kg/mq annuo</i>	<i>Indice di quantità</i>	<i>Indice di qualità</i>
A	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, istituzioni culturali, politiche, religiose e sindacati, associazioni di categoria, sale	3,15	0,45	1,20
B	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive			
B 1	Saloni di esposizione di auto, mobili, elettrodomestici, ecc.	4,60	0,66	1,00
B 2	Commercio dettaglio/ingrosso di elettrodomestici, macchine	4,80	0,69	1,00
B 3	Commercio dettaglio/ingrosso di articoli ed accessori di abbigliamento, cine-foto-ottica	4,80	0,69	1,00
B 4	Supermercati e grandi magazzini	22,60	3,24	1,20
B 5	Campeggi	9,60	1,38	1,10
B 6	Stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti	4,60	0,66	1,00
B 7	Attività commerciali dettaglio/ingrosso non classificabili altrove	5,80	0,83	1,00
C	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari e collettività	6,90	0,99	0,90
D	Centri direzionali, circoli sportivi e ricreativi, attività terziarie			
D 1	Agenti e rappresentanti di commercio	4,55	0,65	1,00
D 2	Locali ed aree della Pubblica Amministrazione, scuole private	3,15	0,45	1,00
D 3	Studi medici e dentistici, laboratori di analisi e di cure fisiche, case di cura, ospedali	8,90	1,28	1,20
D 4	Circoli sportivi e ricreativi, studi tecnici, professionali, credito e assicurazioni	8,90	1,28	1,10
E	Locali ed aree di produzione artigianale, industriale, di commercio al dettaglio di beni non deperibili			



E 1	<i>Settore auto (autofficina, autocarrozzeria, elettrauto, gommista, autonoleggio), installazione di impianti elettrici ed idro-termo-sanitari</i>	8,90	1,28	0,90
E 2	<i>Arti grafiche, arti fotografiche con o senza vendita al dettaglio</i>	8,90	1,28	1,20
E 3	<i>Attività settori panificazione, pastifici, pasticcerie, molini</i>	27,80	3,98	1,20
E 4	<i>Attività settori tessile, abbigliamento e maglieria</i>	9,50	1,36	1,00
E 5	<i>Cernita di stracci e/o sottoprodotti tessili</i>	9,50	1,36	1,00
E 6	<i>Parrucchieri uomo-donna ed estetisti, odontotecnici</i>	9,50	1,36	1,10
E 7	<i>Attività edili</i>	9,50	1,36	1,00
E 8	<i>Attività settore cuoio, pelli e calzature</i>	9,50	1,36	1,20
E 9	<i>Attività settore legno, produzione mobili</i>	8,90	1,28	0,90
E 10	<i>Fabbricazione e lavorazione metalli</i>	8,90	1,28	0,90
E 11	<i>Officina meccanica per fabbricazione, riparazione e/o manutenzione macchinari e attrezzature</i>	8,90	1,28	0,90
E 12	<i>Attività di raccolta e preparazione di residui avviati al riutilizzo</i>	8,90	1,28	0,90
E 13	<i>Attività di stoccaggio e/o smaltimento rifiuti</i>	8,90	1,28	0,90
E 14	<i>Trasporti</i>	8,90	1,28	0,90
E 15	<i>Attività di servizio non classificabili altrove</i>	8,30	1,19	1,10
E 16	<i>Attività di produzione non classificabili altrove</i>	8,90	1,28	1,00
F	Locali ed aree adibite ad esercizi pubblici, commercio al dettaglio di beni alimentari e/o deperibili			
F 1	<i>Ristoranti, bar, tavole calde, pizzerie, pescherie, macellerie, fioristi</i>	27,80	3,98	1,20
F 2	<i>Commercio di alimentari</i>	22,61	3,24	1,20
F 3	<i>Discoteche, sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti e bevande al pubblico</i>	3,70	0,53	1,00
F 4	<i>Giochi del lotto e simili, sale corsa</i>	3,70	0,53	1,00
F 5	<i>Attività commerciali non classificabili altrove</i>	22,61	3,24	1,20

2. Per le aree scoperte produttive si applica la stessa tariffa prevista per i locali destinati ad analoghi usi e destinazioni.
3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.



CAPO III - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATE A TASSA

ART.9 - TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE.

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.



2. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali (riguardanti organi di Stati esteri).
3. Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - a. *Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili dove non si ha, di regola, presenza umana.*
 - b. *Ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a mq.1,80.*
 - c. *Le scale e gli androni dei condomini.*
 - d. *Balconi e terrazze scoperte.*
 - e. *Le parti degli impianti sportivi riservate, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;*
 - f. *Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce).*
 - g. *Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.*
 - h. *Locali e fabbricati a servizio dei fondi rustici.*
 - i. *Cave di sola aerazione, chiostrì, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono.*
 - j. *Porticati, chiostrì, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose, caserme.*
 - k. *Edifici e loro parti adibite a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie, cantorie e simili).*
4. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma, si utilizzano criteri di analogia.
5. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.
6. La non tassabilità delle superfici dove si formano rifiuti speciali e pericolosi, viene accertata in esito alle procedure previste dalla norme e dal regolamento per i servizi di smaltimento rifiuti.

ART.10 – LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. Ai fini della tassazione delle superficie in misura ridotta, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, nelle sotto indicate percentuali:

<i>Attività</i>	<i>Percentuale di detassazione</i>
▪ Autocarrozzerie	40 %
▪ Autofficine, elettrauto	30 %
▪ Lavanderie a secco	35 %
▪ Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, ceramisti.	25 %



- Attività artigianali e manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie ecc.) 20 %
 - Laboratori di analisi, radiologici, fotografici; studi dentistici e odontotecnici. 15 %
 - Pelletterie, pelliccerie e lavorazioni di prodotti simili 40 %
 - Produzione, allestimenti insegne, autolavaggi, autorimesse, distributori di carburante 10 %
 - Fonderie, galvanotecnici 50 %
 - Cementifici 30 %
 - Macellerie 50 %
2. Per qualsiasi riferimento ad altra attività non prevista al precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.
3. La riduzione di cui al precedente comma 1, viene accordata a richiesta di parte e solo a condizione che l'interessato alleghi idonea documentazione che attesti l'osservanza sullo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi.

ART.11 – RIDUZIONI DI TARIFFE UNITARIE

1. La tariffa unitaria della tassa si applica in misura ridotta nei seguenti casi:
- a. *Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale ai fini fiscali;*
 - b. *Locali adibiti ad attività agrituristiche;*
 - c. *Abitazioni adibite a dimora abituale con unico occupante;*
 - d. *Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;*
 - e. *Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;*
 - f. *Utilizzo di apposito contenitore (compostiera) per il compostaggio dei rifiuti verdi domestici⁷;*
 - g. *Persone stabilmente domiciliate presso case di cura, ricoveri per anziani e strutture analoghe, sempre che i locali ove mantengono la residenza restino, per tale motivo, non occupati;*
 - h. *Persone residenti all'estero per un periodo maggiore ai sei mesi annui, sempre che i locali siti nel comune restino non occupati;*
2. La misura percentuale delle riduzioni – comunque non superiore al 30% per i casi di cui ai precedenti punti a) e b) e non superiore ad un terzo per i casi da c) ad h) - viene annualmente deliberata dal competente organo comunale contestualmente alle tariffe.

ART.12 – AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. Sono previste le seguenti agevolazioni speciali:
- a) *per i nuclei familiari all'interno dei quali esista una persona con invalidità riconosciuta superiore al 90%;*
 - b) *per i nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati ultra sessantacinquenni con certificazione ISEE non superiore alla misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe;*

⁷ Per tale riduzione si richiedono le seguenti specifiche: possesso del diritto di proprietà (od altro diritto reale, ovvero detenzione da parte dell'affittuario) di adeguata superficie verde, nella misura minima di mq 50, ovvero di spazio verde condominiale di misura non inferiore a mq 50 pro condomino;



- c) *per i nuclei familiari nullatenenti - qualunque ne sia la composizione - in situazione di accertata indigenza, dimostrata mediante certificazione ISEE non superiore alla misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe;*
2. La misura percentuale di tali agevolazioni – che può arrivare fino a concorrenza della tassa dovuta – è annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.
 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.13 – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni di superficie o tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, ed hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione della stessa. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, l'eventuale presupposto che permetta l'applicazione di tariffa ridotta ovvero il venir meno delle condizioni di applicazione di tariffa ridotta; in difetto, si provvede al recupero del tributo a partire dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, e sono inoltre applicabili le sanzioni previste dalla legge per omessa denuncia di variazione.
2. Le riduzioni previste nel precedente art.11 sono cumulabili fino al limite massimo del 60% della tariffa ordinaria.



CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

ART.14 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengano, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni annui.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), divisa per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
3. L'obbligo della denuncia dall'uso temporaneo di intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo versamento in conto corrente postale. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata in Tesoreria o mediante apposito bollettino di conto corrente postale da ritirare presso il competente ufficio comunale.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.



5. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) *Occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora.*
 - b) *Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.*



CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI

ART.15 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi di cui all'art.4 del presente regolamento sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, su appositi modelli predisposti dal Comune e conformi alla legge, messi a disposizione presso i competenti uffici comunali.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme e nel medesimo termine del 20 gennaio, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie, alla destinazione d'uso ed al numero degli occupanti che influisca sull'entità del tributo.
5. In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
6. Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) *quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;*
 - b) *in carenza di tale dimostrazione, alla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.*

ART.16 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (e, nel caso della riscossione diretta della tassa, anche al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati), notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un



- apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Contenuti e modalità di notifica degli avvisi di accertamento, modalità di effettuazione e gestione dell'attività di controllo nonché del contenzioso tributario sono riportati nel vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali".
 3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
 4. La riscossione dell'imposta è effettuata a mezzo dell'agente della riscossione, fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere ad altre forme di riscossione, ivi compresa la riscossione diretta dell'imposta.
 5. Specifiche sulle modalità di versamento e sugli importi minimi sono contenute nel vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali"

ART.17 - COMPENSAZIONE E RIMBORSO

1. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti secondo le norme del vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali".
2. Lo stesso regolamento disciplina modalità e termini per i rimborsi.

ART.18 - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce ed acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti all'art.73 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni⁸ ed applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
3. E' fatto obbligo:
 - a) *Al Responsabile dell'Anagrafe dell'Ente* di comunicare mensilmente all'ufficio tributi ogni variazione intervenuta in ordine ai nominativi degli immigrati, emigrati, formazione di nuovi nuclei familiari;
 - b) *al Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente* di comunicare mensilmente all'ufficio tributi le denunce di fine lavori ricevute;
 - c) *Al Responsabile della Polizia Municipale* di comunicare mensilmente all'ufficio tributi l'elenco delle cessioni di fabbricato;
 - d) *Al Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive* di comunicare mensilmente all'ufficio tributi elenco delle imprese che hanno cessato, iniziato o trasferito la propria attività.

⁸ Tale articolo stabilisce che il Comune può richiedere al contribuente atti o documenti che non siano già in possesso dell'Ente, comprese le planimetrie dei locali, oppure può inviare questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Il Comune può inoltre utilizzare i dati legittimamente acquisiti ed in suo possesso per tale attività di controllo. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui sopra, incaricati del Comune, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa al fine di rilevare la destinazione dei locali e la superficie, salvi i casi di immunità o segreto militare. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri dell'articolo 2729 del codice civile ("Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.")



ART.19 - SANZIONI

1. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie e le modalità per la determinazione e l'irrogazione delle stesse sono stabiliti dalla vigente legislazione in materia e specificati nel vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali" (art.8).
2. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa (o maggiore tassa) dovuta, con un minimo di € 51,00.
3. Nel caso di denuncia infedele con elementi che incidono sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 258,00.
4. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente.

ART.20- INTERESSI

1. La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'ente che per i rimborsi al contribuente, nonché le modalità di calcolo degli stessi sono determinati nel vigente "Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali".

ART.21 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il competente organo comunale designa un Funzionario Responsabile della gestione della TARSU cui attribuire le funzioni ed i poteri previsti dall'art.74 del D.Lgs. 507/93⁹. Questi deve essere scelto fra il personale dipendente del Comune avente qualifica non inferiore alla categoria C, fermo restando il rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui al vigente contratto di lavoro per il personale degli enti locali.

ART.22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore, fatte salve le diverse ricorrenze applicative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2007.

⁹ Si riporta per maggior chiarezza il testo dell'art.74 concernente i poteri del Funzionario Responsabile: "(comma 1) Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. "



SOMMARIO

CAPO I – NORME GENERALI	1
ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	1
ART.2 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	1
ART.3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	1
ART.4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA. ...	1
ART.5 - GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA	1
ART.6 - NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE.	2
ART.7 - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA.....	2
CAPO II – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI.	3
ART.8 - CLASSI DI CONTRIBUENZA	3
CAPO III - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGETTATE A TASSA	4
ART.9 - TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE.	4
ART.10 – LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA	5
ART.11 – RIDUZIONI DI TARIFFE UNITARIE	6
ART.12 – AGEVOLAZIONI SPECIALI.....	6
ART.13 – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI	7
CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.	7
ART.14 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	7
CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI	8
ART.15 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE	8
ART.16 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO.....	8
ART.17 - COMPENSAZIONE E RIMBORSO	9
ART.18 - MEZZI DI CONTROLLO	9
ART.19 - SANZIONI	10
ART.20 - INTERESSI	10
ART.21 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	10
ART.22 - DISPOSIZIONI FINALI	10

